

Nuovi parametri della non commercialità delle attività di interesse generale degli ETS

A cura di:
Dott. Lorenzo Ferreri

Disciplina fiscale degli ETS

Attività commerciale / non commerciale

Art 79 – ETS

c. 2. AIG art. 5 di natura non commerciale

c. 2 bis. AIG art. 5 di natura commerciale quando ricavi superano del 6%
i costi per 3+1 esercizi

Costi effettivi – art 79 c. 2:

“I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari.”

- analisi da effettuare per ogni singola attività
- delicati problemi di impianto contabile e suddivisione costi

Ente commerciale / non commerciale

Art 79 – ETS

c. 5. - ETS non commerciali: prevalenza delle AIG non commerciali
- ETS commerciali quando proventi AIG commerciali + attività diverse > entrate AIG non commerciali

c. 5 ter. Mutamento qualifica: decorrenza
- stesso periodo imposta (a regime)
- regime transitorio (2 anni da decorrenza nuovo regime): dal periodo di imposta successivo

Analogia con art. 149 TUIR - Perdita della qualifica di ente non commerciale

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

ETS – redditi immobiliari

Art 84 - ETS

2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

2 bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici.

Art 85 - ETS

7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

7 bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso.